



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - MARATEA

Via Profiti n° 40 - Tel. +39 0973.876859

E-MAIL: ucmaratea@mit.gov.it - PEC: cp-maratea@pec.mit.gov.it - SITO WEB: <http://www.guardiacostiera.gov.it/maratea>



ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE E DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' LUDICO-DIPORTISTICHE NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI MARATEA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Maratea,

- VISTI:** gli articoli 17, 28 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione parte marittima;
- VISTA:** la Legge 03.04.1989, n. 147, recante “Adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e sua esecuzione”;
- VISTO:** il Decreto del Presidente della Repubblica 28.09.1994, n. 662, recante “Regolamento di attuazione della Legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente l’adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio in mare” adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e relativo allegato;
- VISTO:** l’art. 8 della Legge 8 Luglio 2003, n. 172 - Ordinanze di polizia marittima;
- VISTO:** l’articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112, così come modificato dall’articolo 9 della legge 16 marzo 2001, n° 88;
- VISTO:** il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07.04.2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto “Riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari - Prescrizioni concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento”;
- VISTE:** le vigenti direttive ministeriali in materia di svolgimento delle attività balneari e di quelle ad esse riconnesse;
- VISTA:** la legge regionale 21 dicembre 2005, n. 17 della Regione Calabria, “Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”;
- VISTO:** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, “Codice sulla nautica da diporto”;
- VISTO:** il D.M. 29 Luglio 2008, n. 146 “Regolamento di attuazione dell’art. 65 del decreto legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto”;

VISTA: il dispaccio prot. n. 26676 in data 25.02.2022 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2° - Ufficio II - relativo alle linee guida sull'utilizzo di e-bike acquatica munita di Hydrofoil;

VISTA: la propria Ordinanza n. 03/2022 in data 08/03/2022 con la quale si disciplina l'utilizzo dei natanti da diporto per l'attività commerciali di Locazione e Noleggio, come unità Appoggio alle Immersioni Subacquee a scopo sportivo o ricreativo e disciplina delle attività di Traino di Giochi d'acqua nel Circondario Marittimo di Maratea;

VISTA: la propria Ordinanza n. 09/2018 in data 12/04/2018 recante la Sicurezza Balneare nell'ambito del Circondario Marittimo di Maratea;

VISTA: l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina n. 27/2015 in data 08/07/2015 recante i limiti di navigazione dalla costa delle unità da diporto nell'ambito del Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina;

RAVVISATA: la necessità di disciplinare gli aspetti, posti a capo di questa Autorità Marittima, relativi alla sicurezza dell'attività balneare lungo il litorale del Circondario Marittimo di Maratea che si estende dal confine territoriale nord del Comune di Maratea sino al confine territoriale sud del Comune di Diamante inclusi, interessando il territorio dei Comuni costieri di Maratea, Tortora, Praia a Mare, San Nicola Arcella, Scalea, Santa Maria del Cedro, Grisolia, Diamante allo scopo di tutelare l'interesse primario alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione;

CONSIDERATA: la necessità di aggiornare la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 09/2018 in data 12/04/2018 - nonché implementare la stessa con norme specifiche attinenti la disciplina delle attività ludico-diportistiche, al fine di emanare un unico strumento normativo che mantenga elevato il livello di sicurezza delle attività balneari a tutela della salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione e dell'ecosistema marino, disciplinando tutte quelle attività che normalmente vengono esercitate lungo il litorale durante la stagione balneare;

ORDINA

CAPO I

“SICUREZZA BALNEARE”

ARTICOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse di carattere ludico-diportistiche che si svolgono, nell'ambito dei limiti della stagione balneare, lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Maratea, che si estende dal Comune di Maratea al Comune di Diamante compresi.

2. La presente ordinanza si applica a chiunque gestisca, a qualsiasi titolo, strutture destinate alla balneazione (ad esempio stabilimenti o spiagge libere attrezzate) complessi balneari pubblici, balneari sociali, colonie marine, compresi i rispettivi specchi acquei antistanti.
3. Tutti gli altri aspetti legati all'utilizzo e fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, ivi compresi la determinazione della durata della stagione balneare e degli orari di apertura delle strutture destinate alle attività balneari, sono stabiliti con provvedimenti emanati dagli Enti competenti (Regione Basilicata, Regione Calabria e Comuni costieri). In caso di assenza di provvedimenti in merito da parte degli Enti competenti, il periodo della stagione balneare è determinato dal 01 maggio sino al 30 settembre.
4. Il servizio di salvamento è prestato all'utenza balneare per finalità di tutela della pubblica incolumità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione S.A.R (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
Per favorire l'ottimizzazione delle attività, chiunque accerti o venga a conoscenza di una situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione ovvero per la tutela dell'ambiente nel territorio del Circondario Marittimo di Maratea deve informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Maratea (attivo 24 ore su 24), ad uno dei seguenti recapiti telefonici: **1530** (chiamata gratuita), **0973/876859** (Sala Operativa), oppure via radio sul **canale 16 VHF**, anche per il tramite degli altri uffici marittimi dislocati sul territorio (Praia a Mare, Scalea e Diamante).
5. I limiti e divieti di navigazione, nonché i divieti di carattere generale delle altre attività disciplinate con la presente Ordinanza - si applicano anche alle unità o natanti diversi da quelli da diporto (trasporto passeggeri, traffico, pesca), comprese quelle definite ai sensi dell'articolo 25 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante disciplina della "navigazione ad uso privato o in conto proprio nelle acque marittime".

ARTICOLO 2 **DEFINIZIONI**

Ai fini della presente Ordinanza, le definizioni utilizzate sono quelle di cui al Decreto Legislativo 18.07.2005 n.171 e successive modifiche ed integrazioni, sopra richiamato, ed al relativo regolamento di esecuzione, approvato con Decreto Ministeriale 29.07.2008 n. 146 con le precisazioni ed integrazioni diseguito riportate - in particolare:

- **Navigazione da diporto:** quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi ricreativi e senza fini di lucro (l'utilizzo commerciale prevede la stipula di contratti di locazione o noleggio ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso).
- **Unità da diporto:** ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto.
- **Natante da diporto:** qualsiasi unità da diporto con lunghezza dello scafo pari o inferiore a metri 10 (dieci).
- **Persone trasportabili:** qualsiasi individuo presente a bordo, che non sia un componente dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero delle persone trasportabili.
- **Acquascooter - Moto d'acqua jet ski e mezzi similari:** natante da diporto di lunghezza generalmente inferiore a quattro metri che utilizza un motore a combustione interna con

una pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione. L'unità è condotta da una persona in posizione di guida paragonabile a quella di un motociclista (alcuni modelli, privi di sella, prevedono la condotta in posizione eretta).

- **Tavola a vela** comunemente denominata **windsurf**: attrezzatura usata per praticare windsurf e cioè quell'attività sportiva che consiste nel muoversi sull'acqua su una tavola grazie all'azione propulsiva determinata dal vento su di una vela. Questa è montata su un albero fissato alla tavola mediante un giunto universale (talvolta realizzato con un giunto cardanico, più spesso tramite materiale flessibile) detto piede d'albero ed è sostenuta e controllata dal surfista con il solo ausilio di un particolare boma collegato all'albero.
- **Kite-surf**: sport acquatico consistente nel farsi trascinare da un aquilone, il kite, che usa la potenza del vento come propulsore e che viene manovrato attraverso una barra di controllo, detta "boma", collegata al kite da sottili cavi (due o quattro) detti "linee". Il kite-surf richiede, inoltre, l'utilizzo di una tavola per solcare il mare.
- **Traino di banana boat gommoni - piccoli gommoni - gonfiabili o similari**: sport acquatico consistente nel traino di piccoli gommoni o apparecchi galleggianti che permettono il trasporto di persone.
- **Sci nautico**: sport acquatico che fonde in un'unica attività sportiva lo sci da neve ed il surf. Lo sciatore è trainato da un motoscafo tramite un cavo. Lo sciatore trattenendo saldamente una estremità del cavo, terminante con un bilancino, scivola sopra l'acqua per mezzo di vari tipi di sci, diversi a seconda della specialità che si sta eseguendo.
- **Paracadutismo ascensionale**: sport acquatico che prevede l'ascensione di un paracadute grazie al traino da parte di un motoscafo al quale il paracadute è sempre vincolato per mezzo di una corda.
- **Flyboard**: attrezzatura composta da una tavola e vari componenti con cui si pratica lo sport del flyboarding. Il flyboard consente di compiere evoluzioni sulla superficie dell'acqua grazie ad un getto di acqua pressurizzata alimentato da una moto d'acqua. Un flyboard è normalmente composto da una tavola per Flyboard - un paio di stivali di tipo wakeboard - un sistema di rotazione, dotato di sfere per cuscinetti in plastica (al fine di evitare la corrosione dall'acqua) - due manichette con maniglia (opzionali) da inserire sulle braccia - un tubo che alimenta un getto di acqua pressurizzata, dalla moto d'acqua al flyboard - un tubo ricurvo da 180° che serve per invertire il flusso dell'acqua dalla moto - un sistema conico di uscita per poter dirigere e accelerare il flusso di acqua dalla turbina.
- **JetLev Flyer**: un jet pack a propulsione ad acqua alimentato tramite un galleggiante derivato dal jetski - tecnologia fissata tramite un ombelicale allo zaino che contiene due ugelli e due bracci di controllo, in una configurazione come le tradizionali cinture a razzo e le cinture a getto di turbine a gas. Il JetLev funziona anche sott'acqua, consentendo agli utenti di immergersi in acqua e tornare indietro. Il jetpack può consentire agli utenti di volare fino a 10 metri sopra l'acqua.
- **E-foil (o Hydrofoil)**: è una tavola da surf con un aliscafo che si estende sotto la tavola nell'acqua consentendo alla tavola di lasciare la superficie dell'acqua a varie velocità.
- **E-bike (munita di Hydrofoil)**: bicicletta acquatica, dotata di motore elettrico con pedalata assistita e-foil.
- **Natanti da spiaggia jole, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela, canoe, kayak e mezzi similari**: natanti ceduti in locazione da strutture balneari per utilizzo locale da parte dei bagnanti.

ARTICOLO 3

ZONE DI MARE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E ZONE VIETATE

1. Le zone di mare **RISERVATE** alla balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, sono quelle sino alla distanza di:
 - **200** metri dalla battigia, in presenza di spiagge;
 - **150** metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco;
 - in ogni caso, sino alla distanza di 10 metri da ogni area marina assentita in concessione per qualsivoglia finalità diversa dalla balneazione, ricadente all'interno dei limiti di cui sopra.
2. Le zone di mare **VIETATE** alla balneazione sono:
 - alle imboccature dei porti e nel raggio di 300 metri dagli stessi, nonché negli ambiti portuali, fatti salvi casi particolari previsti con specifici provvedimenti;
 - in prossimità di pontili o passerelle di attracco per l'ormeggio di unità navali;
 - all'interno dei corridoi di atterraggio delle unità navali;
 - all'interno degli specchi acquei destinati all'ancoraggio e ormeggio di unità navali;
 - alle foci dei fiumi, dei canali e dei collettori di scarico;
 - nelle zone di mare interdette con specifiche ordinanze.

ARTICOLO 4

INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE E DELLE ACQUE SICURE


1. I limiti delle zone riservate alla balneazione devono essere segnalati dai concessionari/titolari di strutture balneari per tutto il fronte a mare delle concessioni con gavitelli di colore rosso/arancione, saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza massima di 10 metri l'uno dall'altro. Sui predetti gavitelli è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità, anche per evitare l'occultamento alla vista degli stessi. Negli specchi acquei antistanti le spiagge e le scogliere libere, frequentate da bagnanti, i gavitelli devono essere posizionati dai relativi Comuni rivieraschi.

In mancanza di tale segnalamento, i Comuni interessati devono apporre sulle spiagge e scogliere libere una idonea segnaletica, redatta in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello, recante la scritta:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE
NON SEGNALATO

I concessionari/titolari di strutture balneari il cui specchio acqueo antistante le proprie strutture ricada all'interno o sia prospiciente ad altre aree marittime assentite in concessione per finalità diverse dalla balneazione (ad esempio ormeggio e/o campi boe), anche ricadenti all'interno dei 200 metri dalla battigia o 150 metri dalla scogliera, devono posizionare ad una distanza di 10 metri dal confine esterno delle predette aree destinate ad ormeggio/campi boe, gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati al fondo e disposti parallelamente alla linea di costa ad una distanza di 10 metri l'uno dall'altro, che identificano per dette aree i limiti delle zone riservate alla balneazione.

I concessionari/titolari di strutture balneari, negli specchi acquei assentiti in concessione ovvero antistanti le strutture stesse, e i Comuni rivieraschi, nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti, devono segnalare il limite delle acque sicure, con profondità massima di 1,60 metri, entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Tale limite deve essere segnalato con gavitelli di colore bianco, disposti ad intervalli non superiori a metri 5 (cinque) e collegati con sagola galleggiante, ancorata sul fondo alle due estremità. In caso di impossibilità di ancoraggio, i predetti soggetti, devono apporre idonea segnaletica (redatta in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello) recante la scritta:



2. I predetti soggetti devono provvedere tempestivamente, in caso di spostamento dei gavitelli per effetto di mareggiate o per qualsiasi altra causa, a ricollocare gli stessi ed i relativi corpi morti nella posizione determinata, secondo quanto previsto dai commi precedenti, e comunque non oltre il primo giorno successivo al ristabilirsi di condizioni meteomarine corrispondenti al mare calmo. Devono altresì rimuovere definitivamente i gavitelli e relativi corpi morti al termine della stagione balneare.

ARTICOLO 5 **DISCIPLINA DELLA BALNEAZIONE E DELLE ALTRE ATTIVITÀ**

1. Nelle zone riservate alla balneazione negli orari compresi tra le ore 08:00 e le ore 20:00

È VIETATO:

- a. effettuare la navigazione, l'ancoraggio, la sosta e l'ormeggio di qualsiasi unità navale, (ad eccezione dei natanti a remi di tipo jole, canoe, kayak, pattini, mosconi, lance, pedalò e simili che devono comunque evitare di arrecare fastidio ai bagnanti, nonché dei mezzi addetti al soccorso e alla polizia marittima - praticare attività o giochi che possono arrecare danni o molestie ai bagnanti);
 - b. esercitare qualsiasi tipo di pesca professionale, ricreativa;
 - c. esercitare durante la stagione balneare, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 la pesca subacquea anche ricreativa a distanza inferiore ai 500 metri dalla costa;
 - d. caricare o mantenere in armamento fucili o pistole subacquee;
 - e. attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea carica;
 - f. sorvolare con qualsiasi tipo di aereo motore o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore ai 300 metri (1000 piedi) ad eccezione dei mezzi di soccorso o di polizia.
2. Al fine di intraprendere una sicura balneazione, gli interessati devono, in relazione al proprio stato e alle capacità natatorie, valutare le condizioni meteorologiche e del mare presenti nella zona, con particolare riferimento all'andamento del moto ondoso, alla temperatura e profondità delle acque.
 3. Gli stessi devono prestare attenzione alle eventuali indicazioni ricevute dall'assistente bagnante, anche a mezzo della bandiera issata sul pennone (rossa per il potenziale pericolo) ovvero tramite annunci con megafono.

4. Chiunque intenda tuffarsi e praticare il nuoto anche subacqueo nelle zone riservate alla balneazione deve verificare preliminarmente l'assenza di eventuali ostacoli o impedimenti costituenti un potenziale pericolo.
5. La balneazione al di là del limite delle zone e degli orari indicati al comma 1 del precedente articolo 2, deve essere condotta con la massima prudenza, verificando costantemente lo stato dello specchio acqueo circostante. In tali casi, se non è presente un'unità navale di appoggio, deve dotarsi di un galleggiante sormontato da bandiera rossa con striscia diagonale bianca (quello utilizzato dai subacquei) o, in subordine, di una cuffia colorata per rendersi maggiormente visibile. In caso di ore notturne il bagnante dovrà essere dotato di un apposito dispositivo luminoso, ben visibile in lontananza.
6. La fascia di spiaggia di 5 metri dalla battigia deve essere lasciata libera da ingombri (ad eccezione di quelli destinati al soccorso), anche per garantire la sicurezza della balneazione e, in particolare, l'agevole entrata e uscita dall'acqua dei bagnanti, nonché il transito del personale e dei mezzi preposti al soccorso.

ARTICOLO 6
CORRIDOI DI ATTERRAGGIO
DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE ALL'INTERNO DEGLI STESSI

1. Le unità navali a motore o a vela per raggiungere le spiagge o le scogliere ovvero i limiti esterni della zona riservata alla balneazione, negli orari compresi tra le ore 08:00 e le 20:00 devono utilizzare i corridoi di atterraggio.
2. I corridoi di atterraggio sono delle corsie con larghezza non inferiore a 10 metri realizzate perpendicolarmente alla costa sino al limite esterno delle acque riservate alla balneazione. Le corsie devono essere delimitate con gavitelli distanziati ad intervalli di 20 metri e collegati con sagole galleggianti. Al termine delle suddette corsie i gavitelli esterni di delimitazione devono essere segnalati mediante posizionamento di bandiere bianche, mentre all'inizio del corridoio lato spiaggia/scogliera deve essere installato un cartello indicante:

CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO
DIVIETO DI BALNEAZIONE

3. All'interno dei corridoi le unità navali devono navigare a lentissimo moto e con rotte perpendicolari alla linea di costa, senza oltrepassare i limiti laterali della corsia. Le unità a motore, comprese le moto d'acqua, devono mantenere il motore al minimo regime di giri, in modo da evitare emissioni di scarico ed acustiche di disturbo per i bagnanti. La sosta nel corridoio è consentita solo per brevi periodi di tempo, senza ostacolare la navigazione delle altre unità per il tempo strettamente necessario a consentire l'imbarco o lo sbarco in sicurezza delle persone dirette o provenienti da terra. È sempre vietato l'ormeggio e l'ancoraggio all'interno ed all'esterno dei corridoi di lancio.
4. I corridoi di atterraggio devono essere installati dai concessionari di aree per l'esercizio di attività nautiche, compreso la locazione/noleggio di natanti, e dai concessionari di stabilimenti balneari che intendano esercitare la locazione/noleggio ovvero ricevere natanti, nel rispetto delle disposizioni delle competenti Autorità comunali e destinati all'uso pubblico. Nelle spiagge e scogliere libere frequentate da bagnanti ove sono previste aree a terra per la sosta

temporanea di piccole unità navali, i corridoi devono essere installati a cura dei Comuni costieri interessati.

ARTICOLO 7 **DISPOSIZIONI SULL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO PRESSO STRUTTURE BALNEARI E SPIAGGE / SCOGLIERE LIBERE**

1. I concessionari/titolari di strutture balneari, durante la stagione balneare e negli orari di apertura al pubblico delle strutture, devono attivare un efficiente servizio di assistenza e salvataggio.
2. Negli altri periodi, qualora la struttura balneare intenda operare, il servizio di assistenza e salvataggio deve essere comunque attivato almeno nei giorni festivi e prefestivi nel resto della stagione balneare. Nei giorni in cui il servizio non è attivo, gli stabilimenti balneari devono rimanere aperti solo per elioterapia; in tal caso, i titolari devono procedere ad issare la bandiera rossa, esporre uno o più cartelli ben visibili dagli utenti (redatta in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello) recante la seguente scritta:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL
SERVIZIO DI SALVATAGGIO

nonché informare, anche tramite megafoni, l'utenza interessata.

3. Nelle spiagge e scogliere libere, i Comuni rivieraschi, qualora non attivino il servizio di salvataggio, devono informare la locale Autorità Marittima, provvedendo ad apporre una adeguata segnaletica, ben visibile dagli utenti (redatta in lingua italiana ed almeno in lingua inglese, con lettere di colore a forte contrasto rispetto al colore di fondo del cartello), recante la dicitura, riportata al punto precedente: "ATTENZIONE - BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO".
4. Laddove invece i Comuni rivieraschi decidano di attivare il servizio di assistenza e salvataggio, lo stesso dovrà aderire pedissequamente ai requisiti prescritti al successivo comma 5 per i concessionari titolari di strutture balneari. Non sono dunque possibili, né autorizzabili, forme di assistenza consortile, cooperativa, collaborativa od in generale di condivisione del servizio di assistenza e salvataggio con i lidi/titolari delle concessioni viciniore, dato il ruolo di estrema responsabilità in capo alla figura dell'assistente abilitato al salvamento.
5. I suddetti Comuni devono, altresì, provvedere ad effettuare il controllo sulla permanenza della predetta segnaletica e, se del caso, attivarsi per l'immediato ripristino della stessa.
6. I concessionari/titolari di strutture balneari, prima dell'apertura al pubblico e fermo restando quanto previsto al punto 2 del presente articolo, devono attivare un efficiente servizio di salvataggio comprendente:
 - a. almeno un assistente abilitato salvamento e provvisto di uno dei seguenti brevetti in corso di validità:
 - ❖ brevetto di "Assistente Bagnanti" rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) Sezione Salvamento contraddistinto dalla sigla "M.I.P.";

- ❖ brevetto di “Bagnino di Salvataggio” rilasciato dalla Società Nazionale di Salvamento (S.N.S.);
- ❖ brevetto di “Assistente Bagnanti” rilasciato dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.).

Nel caso il fronte a mare della concessione sia superiore ad 80 metri, il numero degli assistenti deve essere almeno uno ogni 80 metri o frazione;

- b. una postazione di salvataggio ubicata in una posizione che consenta la più ampia visuale possibile, sempreché, in relazione alla conformazione ed estensione dell'area in concessione, non esista altro idoneo punto di osservazione;
 - c. un pattino di salvataggio o, in alternativa, un'unità idonea al servizio di salvataggio di colore rosso/arancione recante la scritta (eventualmente in più lingue) “SALVATAGGIO” ed il nome della struttura balneare a cui appartiene, completo di scalmiere, remi, mezzo marinaio a gaffa e ancorotto con relativa cima, dotato di un salvagente anulare con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri; tale unità non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi;
 - d. cintura/bretella con 200 metri di cavo galleggiante, montato su un rullo fissato saldamente al terreno;
 - e. un baywatch o similari (munito di cavo o sagola galleggiante di 2,5 metri ed immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio)
 - f. due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri, recanti indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono, posizionati ai due lati estremi della concessione fronte mare;
 - g. un binocolo (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio);
 - h. un paio di pinne (immediatamente disponibili nella postazione di salvataggio);
 - i. pennone di idonea altezza su cui devono essere issate alternativamente, a seconda della situazione, una delle seguenti bandiere:
 - ❖ Bandiera bianca: regolare attivazione della postazione;
 - ❖ Bandiera gialla: obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento;
 - ❖ Bandiera rossa: balneazione pericolosa per cattivo tempo o assenza del servizio di salvamento;
 - j. megafono fisso o manuale per divulgare notizie di pubblico interesse, compreso l'attivazione e disattivazione del servizio di salvataggio (immediatamente disponibile nella postazione di salvataggio).
7. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo da quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile.
 8. L'impiego di mezzi nautici alternativi al battello destinato al servizio di salvamento, deve essere comunicato per la definizione di eventuali specifiche prescrizioni.
 9. Qualora il servizio di salvataggio, per fatti imprevisti, presenti deficienze rispetto a quanto stabilito nel presente articolo, i concessionari devono immediatamente informare l'ufficio Circondariale Marittimo di Maratea (telefono 0973/876859) e la competente autorità comunale, applicando, ove necessario, le procedure di cui al precedente comma 2 e provvedendo all'attivazione urgente di ogni necessaria iniziativa per la risoluzione delle problematiche rilevate.

10. Ai fini di una maggiore tutela degli assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso può essere utilizzato dagli stessi un giubbotto individuale di salvataggio ed una calotta di colore rosso vivo.
11. Fermo restando quanto prescritto con provvedimento legalmente dato in materia di uso delle spiagge, in caso di impiego di unità cinofila abilitata al salvamento, comunque ad integrazione del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto e nel rispetto dell'igiene e della salute pubblica nonché delle disposizioni sulla tenuta e l'impiego dei cani, si osserva quanto segue:
- per unità cinofila s'intende la coppia conduttore-cane nella quale il cane deve essere munito di opportuno brevetto rilasciato da un'organizzazione riconosciuta e il conduttore deve essere munito del brevetto di assistente bagnanti/bagnino di salvataggio;
 - nelle spiagge in cui sia stato attivato un servizio di assistenza e salvataggio, i concessionari/titolari di strutture balneari ovvero, nelle spiagge o scogliere libere, i Comuni rivieraschi hanno facoltà di integrare il suddetto servizio avvalendosi di unità cinofila abilitata al salvamento. In caso di attivazione del predetto servizio integrativo deve essere data comunicazione alla locale Autorità marittima nonché al Comune e all'Azienda sanitaria provinciale competenti per territorio specificando località e modalità dell'attività proposta;
 - nel caso in cui sia consentita la presenza in spiaggia di unità cinofila abilitata al salvamento, non facente parte del servizio di assistenza e salvataggio ordinariamente previsto, deve essere informato il più vicino assistente ai bagnanti al fine della verifica dei relativi titoli abilitativi e della possibilità dell'eventuale chiamata in caso di necessità.
 - Nel caso in cui non sia attivo un servizio di assistenza e salvataggio, l'unità cinofila deve essere in possesso delle prescritte abilitazioni da esibire a richiesta del personale della Guardia Costiera ovvero di altra Forza di polizia.

ARTICOLO 8

ALTRE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI STABILIMENTI BALNEARI

1. GLI STABILIMENTI BALNEARI DEVONO ESSERE DOTATI DI:
- tabella riportante i numeri di pronto intervento e soccorso;
 - tabella recante i significati delle bandiere esposte;
 - idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;
 - utenza telefonica il cui numero deve essere comunicato all'Autorità Marittima e comunale;
 - un locale dove poter effettuare il primo soccorso, all'interno del quale devono essere tenute pronte all'uso le seguenti dotazioni:
 - 3 bombole di ossigeno terapeutico, ciascuna di almeno litri 1, caricata a 150 ATM - ovvero almeno 2, ciascuna di almeno 3 litri e caricata a 200 ATM; le bombole devono essere munite di riduttore di pressione corredato di manometro di controllo;
 - n° 2 maschere per ossigenoterapia, una della misura per adulti ed una di tipo pediatrico;
 - una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - un pallone "AMBU" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti autorità sanitarie;
 - una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - tre cannule oro-tracheali;
 - un tiralingua e un apribocca.

2. Si auspica, inoltre, che gli stabilimenti balneari si dotino anche di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno della propria area in concessione, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso. Quanto sopra, fermo restando quando disciplinato dalla vigente normativa sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita.
3. I concessionari di strutture e/o stabilimenti balneari devono accertare la conformità a quanto prescritto dalla presente ordinanza mediante autoverifica da effettuarsi ad inizio stagione balneare e successivamente con frequenza mensile, attraverso la check-list allegata alla presente Ordinanza (**Allegato 1**), che deve essere compilata all'inizio dell'attività (apponendo data e firma di effettiva compilazione) e custodita presso le medesime strutture, per essere esibita alle autorità preposte al controllo, provvedendo ad informare immediatamente l'Ufficio Circondariale Marittimo di Maratea e, quando necessario, l'autorità comunale delle eventuali problematiche nonché delle iniziative intraprese per la risoluzione delle stesse.

ARTICOLO 9 **OBBLIGHI PER L'ASSISTENTE BAGNANTE**

1. L'assistente bagnante, dotato di una maglietta di colore rosso con la scritta bianca "SALVATAGGIO" e di un fischietto, deve:
 - b. svolgere l'attività stazionando il più possibile e, comunque, nelle ore di maggiore affluenza di bagnanti, a bordo del natante adibito al salvataggio, navigando lungo la zona riservata alla balneazione;
 - c. quando a terra, stazionare nei pressi della postazione di salvataggio o nel punto di maggiore osservazione, prestando la massima attenzione allo svolgimento della balneazione;
 - d. non essere impiegato/impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio;
 - e. segnalare con immediatezza al concessionario eventuali fatti impeditivi sul regolare espletamento del servizio;
 - e. ispezionare lo specchio acqueo immediatamente prospiciente il fronte balneare a mare della concessione, segnalando eventuali ostacoli, impedimenti costituenti potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 - f. segnalare con immediatezza alle competenti autorità marittime qualsiasi situazione di pericolo, ovvero sinistro/incidente/inquinamento occorsi in mare o sugli arenili;
 - g. prestare primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (malori, lesioni, congestione, pericolo di annegamento, ecc.), nei limiti dei propri compiti di prima assistenza alla persona in pericolo o infortunata;
 - h. vigilare che la fascia di 5 metri dalla battigia sia mantenuta libera nei termini previsti dal comma 6 dell'art. 4;
 - i. portare a conoscenza dei bagnanti i divieti contenuti nella presente ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
 - j. provvedere ad issare la prescritta bandiera rossa, indicante un potenziale rischio per la balneazione in relazione allo stato del mare o ad altre contingenti condizioni di pericolo;
 - k. provvedere ad issare la bandiera gialla in caso di vento forte e a far chiudere gli ombrelloni;

- l. mantenere, in ogni circostanza, un contegno corretto fornendo la propria collaborazione a richiesta dell'autorità marittima o delle Forze di polizia, richiedendo il loro intervento secondo le esigenze ed in caso di turbative, anche tramite il titolare dello stabilimento;
- m. compilare ed inviare senza ritardo, e comunque al termine della giornata lavorativa all'Autorità Marittima la scheda di pronto intervento di cui all'**Allegato 2**, qualora si verificano eventi di rilievo (in particolare attività di assistenza prestate a bagnanti anche nelle aree viciniori alla concessione), al seguente contatto: ucmaratea@mit.gov.it; la scheda dovrà essere compilata anche per comunicare le ricorrenti lamentele dell'utenza, la nidificazione di tartarughe, la presenza di meduse e di alghe/mucillagini sia in mare che spiaggiate al fine di favorire una raccolta statistica finalizzata all'implementazione della sicurezza della balneazione e della navigazione sottocosta e dell'ambiente marino in genere.

ARTICOLO 10 **DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE**

1. Le attività di immersioni subacquee sono disciplinate con specifica ordinanza di quest' Ufficio Circondariale Marittimo, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

CAPO II **“DISCIPLINA DELLE ATTIVITA’ LUDICO-DIPORTISTICHE PER FINALITA’ DI SICUREZZA BALNEARE”**

ARTICOLO 11 **LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE - OBBLIGHI GENERALI**

La navigazione di tutte le unità da diporto, nonché di tutti i generi di natanti - compresi i natanti da spiaggia - è vietata alla foce dei fiumi, canali e collettori di scarico di qualunque genere.

ARTICOLO 12 **LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE, SOSTA E ANCORAGGIO CON UNITA’ DA DIPORTO**

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano alle **unità da diporto**, durante la stagione balneare e nella fascia oraria tra le ore 08:00 e le ore 20:00 che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

▪ **UNITA’ DA DIPORTO:**

- Le unità da diporto devono **navigare** mantenendosi a distanza superiore a 200 metri dalla battigia in presenza di spiagge;
- Le unità da diporto devono **navigare** mantenendosi a distanza superiore a 150 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare;
- Le unità da diporto devono **sostare** mantenendosi a distanza superiore a 200 metri dalla battigia in presenza di spiagge;
- Le unità da diporto devono **sostare** mantenendosi a distanza superiore a 150 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare;

- Le unità da diporto devono **ancorare** mantenendosi a distanza superiore a 200 metri dalla battigia in presenza di spiagge;
- Le unità da diporto devono **ancorare** mantenendosi a distanza superiore a 150 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare;
- Le unità da diporto devono **navigare** mantenendosi a distanza superiore a 200 metri da segnali che indicano la presenza di subacquei;
- Le unità da diporto devono **navigare** mantenendosi a distanza superiore a 1000 metri da aeromobile/elicottero in operazioni di rifornimento/approvvisionamento di acqua di mare;
- Le unità da diporto devono **navigare** mantenendosi a distanza superiore a 200 metri dalle navi mercantili alla fonda;
- Le unità da diporto devono **navigare**, dalle distanze di 200 metri dalla battigia in presenza di spiagge e di 150 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare e fino a 1000 (mille) metri dalla costa - **a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi** mantenendo comunque lo scafo in dislocamento;
- Il varo e l'alaggio nonché la partenza e l'approdo, è consentito solo dai porti, laddove siano esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità, ovvero attraverso appositi corridoi di lancio autorizzati alla velocità minima consentita. In assenza di tutte le strutture precedenti la navigazione, all'interno della zona riservata alla balneazione deve avvenire senza l'utilizzo del motore;
- Per le unità dotate di apparato motore del tipo fuoribordo, l'accesso riservato alla zona riservata alla balneazione per il solo fine di atterrare, è consentito esclusivamente utilizzando remi/pagaie e comunque con il piede del propulsore non in immersione.

ARTICOLO 13 **LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE** **DEGLI ACQUASCOOTERS-MOTO D'ACQUA**

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano agli **acquascooter-moto d'acqua**, durante la stagione balneare nella fascia oraria tra le ore 08:00 e il tramonto, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

▪ **ACQUASCOOTERS-MOTO D'ACQUA:**

- Gli acquascooter-moto d'acqua devono **navigare** mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalla battigia in presenza di spiagge e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
- Gli acquascooter-moto d'acqua devono **navigare** mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
- Gli acquascooter-moto d'acqua devono **sostare/ormeggiare** mantenendosi a distanza superiore a 200 metri dalla battigia in presenza di spiagge;
- Gli acquascooter-moto d'acqua devono **sostare/ormeggiare** mantenendosi a distanza superiore a 150 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare;
- Il varo e l'alaggio nonché la partenza e l'approdo, è consentito solo dai porti, laddove siano esistenti strutture appositamente destinate per dette finalità, ovvero attraverso appositi corridoi di lancio autorizzati alla velocità minima consentita. In assenza di tutte

le strutture precedenti la navigazione, all'interno della zona riservata alla balneazione deve avvenire senza l'utilizzo del motore;

- Fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino al raggiungimento della distanza di 500 metri dalla costa, devono navigare con rotta perpendicolare alla costa **a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi mantenendo comunque lo scafo in dislocamento.**
- **REQUISITI PER CONDUZIONE DI ACQUASCOOTERS-MOTO D'ACQUA:**
 - Il conduttore deve aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica, così come previsto dall'art. 39 del D.Lgs. n. 171 del 18/07/2005.
- **DOTAZIONI DI SICUREZZA PER ACQUASCOOTERS-MOTO D'ACQUA:**
 - Durante la navigazione i conduttori e le eventuali persone imbarcate devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione viene svolta e un casco protettivo omologato;
 - Il numero delle persone da imbarcare, compreso il conduttore, non deve superare quello indicato nel relativo certificato di omologazione che dovrà essere presente a bordo in originale o copia autenticata;
 - Dette unità devono essere obbligatoriamente provviste di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione capace di assicurare l'arresto del motore - in caso di caduta del conduttore. Tale dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il relativo aggancio al conduttore. Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling*;
 - Devono essere dotate di un dispositivo telecomandato di spegnimento, la cui distanza utile non sia inferiore a 300 metri dalla costa, quando utilizzate in attività di locazione.

ARTICOLO 14 LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE CON TAVOLE A VELA (WINDSURF)

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano alle **tavole a vela (windsurf)**, durante la stagione balneare nella fascia oraria tra le ore 08:00 e il tramonto, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

- **TAVOLE A VELA (WIND SURF):**
 - Le tavole a vela devono **navigare** mantenendosi a distanza superiore a 200 metri dalla battigia in presenza di spiagge e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
 - Le tavole a vela devono **navigare** mantenendosi a distanza superiore a 150 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
 - Per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate da bagnanti, la navigazione deve avvenire all'interno degli appositi corridoi di lancio autorizzati, ovvero navigare senza l'utilizzo della vela.
- **REQUISITI PER CONDUZIONE TAVOLE A VELA (WINDSURF):**
 - Per condurre le tavole a vela bisogna aver compiuto 14 (quattordici) anni d'età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestiti da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità

delle scuole, ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi.

▪ **DOTAZIONI DI SICUREZZA PER UTILIZZO TAVOLE A VELA (WINDSURF):**

- Coloro che esercitano l'attività di utilizzo di tavole a vela, devono indossare permanentemente una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero una muta galleggiante indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione viene svolta.

ARTICOLO 15
LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE
CON TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITE-SURF)

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano alle **tavole a vela con aquilone (kite-surf)**, durante la stagione balneare nella fascia oraria tra le ore 08:00 e il tramonto, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

▪ **TAVOLE A VELA CON AQUILONE (KITE-SURF):**

- L'esercizio del Kite-Surf è consentito mantenendosi a distanza superiore a 200 metri dalla battigia in presenza di spiagge e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
- L'esercizio del Kite-Surf è consentito mantenendosi a distanza superiore a 150 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
- Per la partenza e l'atterraggio da zone frequentate da bagnanti, la navigazione deve avvenire senza l'utilizzo della vela.

▪ **REQUISITI PER CONDUZIONE TAVOLE CON AQUILONE (KITE-SURF):**

- Per condurre le tavole a vela con aquilone bisogna aver compiuto 16 (sedici) anni d'età. Si prescinde dal requisito dell'età per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da federazioni nazionali e/o dalla Lega Navale Italiana, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole, ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per eventuali danni causati alle persone e/o a terzi.

▪ **DOTAZIONI DI SICUREZZA PER UTILIZZO TAVOLE CON AQUILONE (KITE-SURF):**

- Coloro che praticano il kite-surf devono indossare permanentemente un ausilio al galleggiamento (cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa/trapezio galleggiante e/o una muta galleggiante).

ARTICOLO 16
LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE
ATTIVITA' DI TRAINO DI BANANA BOAT - GOMMONI - PICCOLI GOMMONI - GONFIABILI

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano alle unità destinate al traino di **banana boat - gommoni - piccoli gommoni - gonfiabili e/o similari**, durante la stagione balneare nella fascia oraria tra le ore 08:00 e il tramonto, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

▪ **TRAINO DI BANANA BOAT - GOMMONI - PICCOLI GOMMONI - GONFIABILI:**

- Le attività di traino di banana boat - gommoni - piccoli gommoni - gonfiabili e/o similari ed in genere le attività di traino di giochi d'acqua sono consentite mantenendosi a

distanza superiore a 500 metri dalla battigia in presenza di spiagge e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;

- Le attività di traino di banana boat - gommoni - piccoli gommoni - gonfiabili e/o simili ed in genere le attività di traino di giochi d'acqua sono consentite mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
 - Fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino al raggiungimento della distanza di 500 metri dalla costa, devono navigare con rotta perpendicolare alla costa **a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi**;
 - La partenza e l'atterraggio, sono consentiti attraverso appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima.
- **REQUISITI PER LA CONDUZIONE DELL'UNITA' DESTINATA AL TRAINO DI BANANA BOAT - GOMMONI - PICCOLI GOMMONI - GONFIABILI:**
- Il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o dalla cilindrata del motore installato a bordo.
- **DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE UNITA' E NELL'ATTIVITA' DI TRAINO DI BANANA BOAT - GOMMONI - PICCOLI GOMMONI - GONFIABILI:**
- Il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta al nuoto;
 - Il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (D.M. 29/07/2008 n° 146) e comunque dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa, i cui articoli dovranno essere reintegrati in caso di eventuale utilizzo;
 - Il mezzo nautico trainante deve essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in folle del motore, di regolare sistema di aggancio e rimorchio (con relativa certificazione di idoneità) e di ampio specchio retrovisore convesso;
 - Le persone trasportate sul mezzo trainato devono aver compiuto i 14 (quattordici) anni ed indossare, prima di prendere posizione sul galleggiante, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero una muta galleggiante;
 - La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato, non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
 - La distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
 - L'unità impegnata nell'attività di traino non può svolgere contemporaneamente altre attività;
 - È vietato a qualsiasi unità da diporto, seguire nella scia l'unità impegnata nell'esercizio dell'attività a distanza inferiore a quella di sicurezza, così pure attraversare la scia in velocità e a distanza tale da poter investire le persone trasportate a bordo del mezzo trainato in caso di caduta in mare.

ARTICOLO 17

LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE ATTIVITA' DI SCI NAUTICO

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano all'attività di **sci nautico**, durante la stagione balneare nella fascia oraria tra le ore 08:00 e il tramonto, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

▪ **SCI NAUTICO:**

- L'attività di *sci nautico* è consentita mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalla battigia in presenza di spiagge e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
- L'attività di *sci nautico* è consentita mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
- La partenza e l'atterraggio, sono consentiti attraverso appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima;
- Fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino al raggiungimento della distanza di 500 metri dalla costa, devono navigare con rotta perpendicolare alla costa;
- La partenza e il recupero dello sciatore nautico deve avvenire nelle acque libere da bagnanti e da unità, ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 metri dalla linea di battigia e/o dalla costa.

▪ **REQUISITI PER LA CONDUZIONE DI UNITA' IMPIEGATA NELL'ATTIVITA' DI SCI NAUTICO:**

- Il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o dalla cilindrata del motore installato a bordo.

▪ **DOTAZIONI DI SICUREZZA PER L'ATTIVITA' DI SCI NAUTICO:**

- Il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta al nuoto;
- Il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (D.M. 29/07/2008 n° 146) e comunque dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa, i cui articoli dovranno essere reintegrati in caso di eventuale utilizzo;
- Il mezzo nautico trainante deve essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in folle del motore, di regolare sistema di aggancio e rimorchio (con relativa certificazione di idoneità) e di ampio specchio retrovisore convesso;
- Lo sciatore deve indossare permanentemente una cintura/giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero una muta galleggiante;
- La distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato, non deve essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante la fase di esercizio;
- La distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante uno sciatore e gli altri deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;
- È vietato a qualsiasi unità seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, altre unità trainanti sciatori, e così pure attraversarne la scia in velocità a distanza tale da poter investire gli sciatori in caso di caduta.

ARTICOLO 18

LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano all'attività di **paracadutismo ascensionale**, durante la stagione balneare nella fascia oraria tra le ore 08:00 e il tramonto, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

▪ **PARACADUTISMO ASCENSIONALE:**

- L'attività di **paracadutismo ascensionale** è consentita mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalla battigia in presenza di spiagge e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
- L'attività di **paracadutismo ascensionale** è consentita mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
- La partenza e l'atterraggio, sono consentiti attraverso appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima;
- Fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino al raggiungimento della distanza di 500 metri dalla costa, devono navigare con rotta perpendicolare alla costa;
- La partenza e il recupero del paracadutista devono avvenire nelle acque libere da bagnanti e da unità, ad una distanza dalla costa non inferiore a 500 metri dalla linea di battigia e/o dalla costa.

▪ **REQUISITI PER LA CONDUZIONE DI UNITA' IMPIEGATA NELL'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE:**

- Il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o dalla cilindrata del motore installato a bordo.

▪ **DOTAZIONI DI SICUREZZA PER L'ATTIVITA' DI PARACADUTISMO ASCENSIONALE:**

- Il conduttore dell'unità trainante deve essere sempre assistito da persona esperta al nuoto;
- Il mezzo nautico deve essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa in vigore (D.M. 29/07/2008 n° 146) e comunque dotato di gaffa, di salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 (venti) metri e di cassetta di pronto soccorso anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa, i cui articoli dovranno essere reintegrati in caso di eventuale utilizzo;
- Il mezzo nautico trainante deve essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in folle del motore, di regolare sistema di aggancio e rimorchio (con relativa certificazione di idoneità) e di ampio specchio retrovisore convesso;
- Il paracadutista deve indossare permanentemente una cintura/giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero una muta galleggiante.

ARTICOLO 19

LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE ATTIVITA' DI FLYBOARD - JETLEV FLYER

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano all'attività effettuate con l'utilizzo di **Flyboard - Jetlev Flyer** durante la stagione balneare nella fascia oraria tra le ore 08:00 e il tramonto, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

ATTIVITA' EFFETTUATE CON UTILIZZO DI FLYBOARD - JETLEV FLYER:

- Le attività effettuate mediante l'utilizzo di **Flyboard - Jetlev Flyer** sono consentite mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalla battigia in presenza di spiagge e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
 - Le attività effettuate mediante l'utilizzo di **Flyboard - Jetlev Flyer** sono consentite mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare e fino ad un massimo di 1 miglio dalla costa;
 - La partenza e l'atterraggio, sono consentiti attraverso appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima;
 - Fuori dalla zona riservata alla balneazione e fino al raggiungimento della distanza di 500 metri dalla costa, devono navigare con rotta perpendicolare alla costa **a velocità non superiore a 10 (dieci) nodi mantenendo comunque lo scafo in dislocamento.**
- #### **REQUISITI PER LA CONDUZIONE DELL'ACQUASCOOTER-MOTO D'ACQUA IMPIEGATA NELL'ATTIVITA' DI FLYBOARD - JETLEV FLYER:**

- Il conduttore dell'unità trainante deve aver compiuto 18 (diciotto) anni di età ed essere in possesso di patente nautica, indipendentemente dalla potenza o dalla cilindrata del motore installato a bordo.
- #### **DOTAZIONI DI SICUREZZA PER LE ATTIVITA' EFFETTUATE CON UTILIZZO DI FLYBOARD - JETLEV FLYER:**
- Durante la navigazione i conduttori delle moto d'acqua, le persone imbarcate e gli utilizzatori dei dispositivi acquatici in questione, devono obbligatoriamente indossare una cintura di salvataggio, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione viene svolta e un casco protettivo omologato;
 - Ogni acquascooter/moto d'acqua potrà assistere solo una persona per volta, pertanto non potrà svolgere contemporaneamente altre attività.

ARTICOLO 20

LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE ATTIVITA' DI E-FOIL (HYDROFOIL)

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano all'attività effettuata con l'utilizzo di **E-foil**, durante la stagione balneare nella fascia oraria tra le ore 08:00 e il tramonto, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli e comunque con condizioni di mare fino al valore 2 della scala di Douglas (altezza massima dell'onda 0,5 metri) che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

ATTIVITA' EFFETTUATA CON UTILIZZO DI E-FOIL:

- L'attività effettuata mediante l'utilizzo di **E-foil** è consentita mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalla battigia in presenza di spiagge e fino ad un massimo di 1000 metri dalla costa;

- L'attività effettuata mediante l'utilizzo di **E-foil** è consentita mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare e fino ad un massimo di 1000 metri dalla costa;
- La partenza e l'atterraggio, è consentita attraverso appositi corridoi di lancio autorizzati, alla velocità minima, ovvero attraversando la zona riservata alla balneazione - con E-Foil non in esercizio accompagnato a nuoto dall'utilizzatore, fino al raggiungimento della distanza di 200 metri dalla battigia in presenza di spiagge e di 150 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare.
- **REQUISITI PER LA CONDUZIONE DELL'E-FOIL:**
 - Il conduttore della tavola deve aver compiuto 16 (sedici) anni di età.
- **DOTAZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELL'E-FOIL:**
 - Il conduttore della tavola deve indossare permanentemente una cintura/giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa, ovvero una muta galleggiante.

ARTICOLO 21

LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE ATTIVITA' DI E-BIKE (MUNITA DI HYDROFOIL)

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano all'attività effettuata con l'utilizzo di **E-bike munita di Hydrofoil**, durante la stagione balneare nella fascia oraria tra le ore 08:00 e il tramonto, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli e comunque con condizioni di mare fino al valore 2 della scala di Douglas (altezza massima dell'onda 0,5 metri) che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

- **ATTIVITA' EFFETTUATA CON UTILIZZO DI E-BIKE MUNITA DI HYDROFOIL:**
 - L'attività effettuata mediante l'utilizzo di **E-bike munita di Hydrofoil** è consentita mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalla battigia in presenza di spiagge e fino ad un massimo di 1000 metri dalla costa;
 - L'attività effettuata mediante l'utilizzo di **E-bike munita di Hydrofoil** è consentita mantenendosi a distanza superiore a 500 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare e fino ad un massimo di 1000 metri dalla costa;
 - La partenza e l'atterraggio, è consentita attraverso appositi corridoi di lancio autorizzati.
- **REQUISITI PER LA CONDUZIONE DELLA E-BIKE (MUNITA DI HYDROFOIL):**
 - Il conduttore/utilizzatore della **E-bike munita di Hydrofoil** deve aver compiuto 16 (sedici) anni di età;
 - Obbligo di copertura assicurativa/polizza assicurazione.
- **DOTAZIONI DI SICUREZZA PER L'UTILIZZO DELL' E-BIKE (MUNITA DI HYDROFOIL) E-FOIL:**
 - Il conduttore/utilizzatore della E-bike munita di Hydrofoil deve indossare permanentemente idoneo ausilio al galleggiamento nonché tutte le disposizioni previste dal libretto di istruzioni della casa costruttrice.

ARTICOLO 22

LIMITI E DIVIETI DI NAVIGAZIONE NATANTI A REMI DI TIPO JOLE - PATTINI - CANOE KAYAK - SANDOLINI - MOSCONI E MEZZI SIMILARI

I limiti e divieti di cui al presente articolo si applicano ai **natanti a remi di tipo jole – pattini canoe - kayak - sandolini - mosconi e mezzi similari**, durante la stagione balneare nella

fascia oraria tra le ore 08:00 e il tramonto, con condizioni meteo marine assicurate e favorevoli che si trovano nel tratto di mare compreso nel Circondario Marittimo di Maratea.

▪ **NATANTI A REMI DI TIPO JOLE - PATTINI - CANOE - KAYAK - SANDOLINI - MOSCONI E MEZZI SIMILARI:**

- L'utilizzo di **natanti a remi di tipo jole - pattini - canoe sandolini - mosconi e mezzi simili** è consentito mantenendosi a distanza massima di 300 metri dalla battigia in presenza di spiagge;
- L'utilizzo di **natanti a remi di tipo jole - pattini - canoe sandolini - mosconi e mezzi simili** è consentito mantenendosi a distanza massima di 300 metri dalle scogliere in presenza di coste a picco sul mare;
- La navigazione nella zona riservata alla balneazione, in presenza di bagnanti - deve essere condotta, per quanto più possibile, perpendicolarmente alla costa senza arrecare intralci o pericoli alla balneazione stessa;

▪ **REQUISITI PER LA CONDUZIONE NATANTI A REMI DI TIPO JOLE - PATTINI - CANOE - KAYAK - SANDOLINI - MOSCONI E MEZZI SIMILARI:**

- Il conduttore dell'unità deve aver compiuto 14 (quattordici) anni di età.

ARTICOLO 23 **EVENTI DI RILIEVO, RINVII E DEROGHE**

1. La balneazione in prossimità delle zone costiere interessate da movimenti franosi, quindi interdette, deve essere condotta nel rispetto dell'ordinanza emanata in materia da questo Ufficio Circondariale Marittimo. Tutti i bagnanti devono prestare la massima attenzione, mantenendosi oltre il limite esterno dell'area interdetta.
2. I comportamenti da tenere nei casi di rinvenimenti di ordigni esplosivi o presunti tali, lungo gli arenili e in mare sono fissati dall'Autorità marittima. In particolare, in caso di rinvenimento di ordigno esplosivo o presunto tale, il ritrovatore deve informare immediatamente la più vicina Forza pubblica, mantenendosi distante dall'oggetto che, comunque, non deve mai essere toccato.
3. L'ecosistema marino/costiero deve essere sempre tutelato. Quindi tutte le attività svolte in mare e lungo gli arenili devono essere condotte nel rispetto delle ordinanze emanate in materia di tutela ambientale da parte di questa Autorità Marittima e delle autorità competenti.
4. Lo svolgimento di manifestazioni nell'ambito del litorale marino/costiero (regate veliche, gare di pesca/pesca subacquea, gare di canottaggio/canoa/nuoto, spettacoli pirotecnici, processioni a mare, ecc.) deve essere autorizzato dalla competente Autorità Marittima, come previsto dalle ordinanze emanate in materia dalla Scrivente e dalla Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina.
5. In presenza di particolari circostanze tecnico-operative, supportate da accertamenti e/o documentate, l'Autorità marittima può concedere eventuali deroghe alle disposizioni della presente ordinanza.

ARTICOLO 24 **VIOLAZIONI**

1. I contravventori alla presente ordinanza, sono puniti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 171/2005 e successive modifiche ed integrazioni, sempreché il fatto non costituisca un più grave illecito, ovvero reato.

2. L'accertata inosservanza delle norme della presente ordinanza costituirà, inoltre, oggetto di specifica comunicazione all'Ente Locale per le azioni di competenza.

ARTICOLO 25

ENTRATA IN VIGORE, ABROGAZIONI E PUBBLICAZIONE

1. La presente Ordinanza entra in vigore in data odierna ed abroga e sostituisce le sottoelencate Ordinanze:
 - Ordinanza n. 06/2015 in data 10 aprile 2015 di questo Ufficio Circondariale Marittimo (per la specifica disciplina che concerne le attività ludico-diportistiche).
 - Ordinanza n. 09/2018 in data 12 aprile 2018 di questo Ufficio Circondariale Marittimo.
2. La presente Ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di strutture balneari in luogo ben visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme contenute nella presente Ordinanza, affissa all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario Marittimo di Maratea e la cui diffusione sarà assicurata anche mediante:
 - inserimento nel sito web www.guardiacostiera.gov.it/maratea;
 - distribuzione ai Comuni costieri per l'affissione ai relativi albi;
 - divulgazione a cura dei mezzi d'informazione.

Maratea, *(data di firma digitale)*

IL COMANDANTE

T.V.(CP) Francesco FRANCHINI

(Documento informatico firmato digitalmente D. Lgs. 07/03/2005, n° 82)